

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RIETI

PROVINCIA DI RIETI

SCHEMA CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI RIETI E _____
L’AFFIDAMENTO DELL’USO IN CONCESSIONE, DELLA
CUSTODIA, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA, DELL’IGIENE E DELLA SICUREZZA DELL’
IMPIANTO SPORTIVO E DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI
ANNESSI SITO IN VIA G. FENOALTEA (IMPIANTO POLIVALENTE
MICICCOLI – ex baseball).

DECORENZA gg/mm/aaaa SCADENZA gg/mm/aaaa -

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno **duemilaventi** del mese di _____ il giorno ____ nella
Residenza Municipale

TRA

Il dott. ing. Luciano Di Mario Dirigente del Comune di Rieti, nato a Rieti
(RI) il 09/12/1965 C.F. DMRLCN65T09H282G il quale interviene, agisce
e stipula esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune medesimo
in esecuzione del Nuovo Regolamento Impianti Sportivi che prevede agli
artt. 17/18 la possibilità di affidare la gestione dell’impianti sportivi a terzi

E

Il sig. _____ nato a _____ il aa/mm/aaaa residente in _____ C.F. _____, Presidente della _____ con sede in _____ via _____ C.F./P.IVA: _____, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della _____;

PREMESSO CHE:

Il Comune di Rieti è proprietario dell'impianto sportivo coperto e delle strutture ad esso correlate, sito in via G.Fenoaltea;

Il Comune di Rieti intende che sia assicurata una gestione dell'impianto conforme alle regole dello sport, in modo che l'uso dell'impianto stesso avvenga senza alcuna discriminazione legata all'origine etnica, nazionale o sociale, all'età, alla religione, all'opinione politica o al reddito;

L'Art. 90, c. 25 della Legge 27.12.2002, n. 289 e s.m.i., prevede che la gestione degli impianti sportivi degli Enti Pubblici Territoriali è affidata in via preferenziale alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali;

Lo stesso Art. 90 c.1 prevede altresì che alle suddette società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza finalità di lucro si applica la legge 16 dicembre 1991, n. 398;

Visto il Nuovo Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione C.C.n° 32 del 29 aprile 2016.

La gestione dell'impianto di cui trattasi viene pertanto affidata dal Comune di Rieti alla _____, **(determina dirigenziale del dirigente VI Settore n. 0000 del gg/mm/aaaa)**, quale

Concessionario, per consentire la più ampia partecipazione e godimento dello stesso da parte di abitanti della zona e dei cittadini tutti, garantendo in tal modo anche la funzionalità e la salvaguardia del valore patrimoniale dello stesso;

Il Concessionario ha presentato tutta la documentazione prevista dal relativo Bando e dalla presente convenzione e che si è accertato delle caratteristiche dell'impianto rispetto all'uso che può farne, con implicita loro accettazione.

Premesso quanto sopra:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione;

Art.2

Oggetto della convenzione

Il Comune di Rieti, in seguito comune, concede alla _____, (d'ora in avanti denominata "il Concessionario"), l'uso, la gestione, la custodia e la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e dei servizi e strutture ad esso annesse sito in via G.Fenoaltea, catastalmente censiti al Foglio 66 Particella n.1105 (come da allegata planimetria);

L'impianto coperto e le strutture ed i servizi connessi siti in via G.Fenoaltea, vengono consegnati al concessionario unitamente a tutte le attrezzature in dotazione, previa stesura di un verbale di consistenza dei beni controfirmato dalle parti, nel quale sono stati elencati tutti i beni, immobili e mobili, facenti parte dell'impianto alla data della assunzione della gestione da parte della Associazione Sportiva di riferimento.

Art.3

Competenze del Concessionario – Custodia, vigilanza, riconsegna dei beni

Il Concessionario si impegna con la massima cura a provvedere alla pulizia, custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto impianto e delle strutture ad esso collegate, compreso l'approntamento e/o la messa in opera della segnature del campo, quando prevista, unitamente al controllo degli ingressi.

Per manutenzione ordinaria si intende ogni intervento di piccola entità che, di massima, consenta, anche mediante approvvigionamento e sostituzione di materiali, il mantenimento della funzionalità dell'impianto.

Le caratteristiche delle attività di custodia e di manutenzione nel loro complesso sono indicate più estesamente negli artt. 11 e 12 della presente convenzione.

Il Concessionario effettuerà l'apertura e chiusura dei cancelli d'accesso, prima e dopo l'uso dell'impianto, avrà la custodia delle chiavi, dei beni ed attrezzature, e provvederà al controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso alla struttura le sole persone autorizzate ed il pubblico, quando previsto, nel numero massimo indicato dalle relative prescrizioni tecniche e/o autorizzazioni acquisite.

Il Concessionario garantirà la presenza continuativa di un addetto alla custodia e vigilanza, durante l'orario di funzionamento dell'impianto sportivo e comunicherà al Comune – Servizio Impianti Sportivi il

nominativo dello stesso e le modalità di vigilanza seguite, le quali saranno descritte nel Piano di conduzione tecnica di cui al successivo art.14.

Il Concessionario è custode del bene comunale oggetto del presente atto.

Alla risoluzione del rapporto di convenzione, il bene stesso, complessivamente inteso come immobili e dotazione di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Art. 4

Piano di utilizzo

Il Concessionario dovrà presentare, *prima della stipula* della presente convenzione *o in fase di gara per l'assegnazione della gestione*, all'Amministrazione Comunale – Servizio Impianti Sportivi un *Piano di utilizzo*, che preveda i criteri, le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso per l'apertura e chiusura dell'impianto, nonché spazi di utilizzo, per allenamenti e gare ufficiali, amichevoli e/o amatoriali, a soggetti diversi dal gestore presenti sul territorio che verranno successivamente definiti, fermo restando che l'uso prioritario sarà quello da parte del Concessionario.

Il Concessionario potrà usare prevalentemente l'impianto per le proprie squadre iscritte ai campionati FIGC/FIT o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dovrà altresì garantirne l'utilizzo a squadre amatoriali o terzi, previo pagamento delle previste tariffe comunali.

Nel Piano di utilizzo si dovrà prevedere che il Comune potrà utilizzare gratuitamente l'impianto o parte di esso per attività e manifestazioni, inerenti i propri programmi, fino ad un massimo di **dieci (10) giornate** annue, assumendone ogni onere per l'organizzazione e per eventuali danni

prodotti all'impianto stesso. Le date di utilizzo di tali attività o manifestazioni saranno concordate tra le parti e fissate con sufficiente anticipo (minimo 15 gg.) per non intralciare l'attività programmata del concessionario.

Tale Piano sarà sottoposto all'approvazione del Servizio Impianti Sportivi, il quale potrà richiedere al Concessionario di apportarvi anche alcune modifiche.

Resta salva la possibilità di aggiornare annualmente, in particolare all'inizio di ogni stagione agonistica, il Piano di utilizzo, per valide motivazioni, su proposta del Concessionario o dell'Ente proprietario, con identiche procedure di stesura e di approvazione.

Il Piano di utilizzo, approvato dal Servizio Impianti Sportivi, sarà allegato alla convenzione all'atto della stipula della stessa, come previsto dal Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi;

Art. 5

Competenze del Concessionario nell'utilizzo

Il Concessionario potrà effettuare presso l'impianto in convenzione anche manifestazioni non prettamente sportive, purché queste siano compatibili con il regolare svolgimento di quanto già calendarizzato per l'attività sportiva praticabile presso la struttura e non arrechino pregiudizio alcuno alle condizioni generali dell'impianto.

Tali manifestazioni, dovranno essere organizzate direttamente dal Concessionario, che ne è responsabile, seguendo tutte le normative attinenti al tipo di manifestazione da realizzare presso l'impianto stesso, le quali dovranno comunque essere regolarmente autorizzate dagli Organi competenti. Lo stesso Concessionario, una volta autorizzate tali

manifestazioni non sportive ne darà successiva comunicazione al servizio impianti sportivi.

In generale, per tutti i tipi di attività organizzate dal Concessionario presso l'impianto, è comunque competenza del medesimo Concessionario garantire il corretto utilizzo e la salvaguardia dello stesso o di parte di esso, nonché la sicurezza di tutti gli utenti e dei terzi.

Il giudizio di praticabilità od impraticabilità del campo sportivo, in occasione di partite ufficiali, sarà espresso dall'arbitro o dal direttore di gara.

Art. 6

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di **cinque (5) anni** a decorrere dall'aggiudicazione del bando, rinnovabile per ulteriore periodo di **anni cinque (5)** e potrà comunque essere disdetta anticipatamente da una delle parti con comunicazione motivata e nelle forme di legge, entro il giorno 30 del mese di giugno di ogni anno a mezzo lettera raccomandata A.R.

Art. 7

Revoca

Il Comune su proposta del Servizio Impianti Sportivi, potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca della concessione al Concessionario per gravi carenze nella manutenzione ordinaria nella pulizia dell'impianto, per danni arrecati allo stesso o alle sue pertinenze, per imperizia propria o del personale da lui incaricato. Inoltre l'Amministrazione potrà revocare la convenzione qualora ravvisi un uso dell'impianto non conforme alle regole dello sport che dovrà sempre avvenire senza alcuna discriminazione in

ordine all'origine etnica, alla nazionalità, all'appartenenza sociale, all'età, alla religione.

In particolare, il Comune, previa diffida ad adempiere, inoltrata dal Dirigente del V Settore, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, in qualunque tempo, qualora si verificano irregolarità e negligenze nell'erogazione del servizio svolto presso l'impianto sportivo, quali:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati e/o perpetrati dal Concessionario, a seguito di diffide formali inoltrate dall'Amministrazione Comunale;
- carenze o errata manutenzione ordinaria e straordinaria, debitamente rilevate e formalizzate;
- mancata erogazione o comunque inadeguata effettuazione del servizio di pulizia, custodia;
- subappalto globale o parziale del servizio, ovvero fallimento del concessionario.

Qualora l'Amministrazione comunale proceda alla revoca della presente convenzione assumerà in proprio la gestione dell'impianto, o di parte di esso, con riserva di assegnazione ad altro idoneo soggetto senza che il Concessionario possa nulla pretendere.

Oltre alla revoca, in tali casi, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 19, salvo richiesta di maggiori danni.

Art. 8

Riscossione tariffe - Controlli

La riscossione delle tariffe comunali, la cui entità è determinata dallo stesso Comune in fase di approvazione del Bilancio, per l'uso del campo sportivo in oggetto è di pertinenza del Concessionario che rilascerà ai singoli utenti apposita ricevuta e che ne introiterà le previste somme a titolo di rimborso di parte delle spese sostenute per la conduzione dell'impianto, ivi comprese le pulizie prima e dopo l'utilizzo, precisato che dette riscossioni si intendono aggiuntive al generale rimborso spese di gestione erogato dal Comune, di cui all'art.10.

Le tariffe suddette, che andranno applicate dal Concessionario per l'uso dell'impianto sportivo da parte di altre società o associazioni sportive o terzi, sono corrispondenti al tariffario comunale vigente che potrà variare del limite massimo del 25%, tanto in aumento quanto in diminuzione su richiesta del concessionario, e dovranno essere sempre esposte al pubblico all'interno dei locali della sede.

Potranno essere effettuati da parte del Servizio Impianti Sportivi controlli eventuali sulle modalità di riscossione delle suddette tariffe comunali vigenti, effettuando un riscontro delle ricevute di pagamento.

Art.9

Monitoraggio costi - benefici

Il Concessionario **deve presentare entro il 30 giugno di ogni anno** all'Amministrazione comunale, Servizio Impianti Sportivi, una relazione, in forma auto dichiarativa sotto la propria responsabilità, in cui comunicherà:

DATI: quante Società sportive che hanno utilizzato l'impianto ed il numero totale dei fruitori annuo;

COSTI di GESTIONE relativi a: tutte le utenze, imposte, tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria, se non rimborsata dal Comune, spese assicurative, costi per vigilanza, sicurezza, spese per la registrazione del contratto e per quant'altro previsto dalla convenzione.

Tali documenti contabili dovranno essere conservati anche in copia fino al termine della convenzione per l'effettuazione di eventuali controlli da parte del concedente;

Il Servizio Impianti Sportivi dell'Amministrazione, a sua volta farà il consuntivo delle SPESE SOSTENUTE dal comune quali:

i rimborsi a favore del Concessionario per parte delle spese di gestione, di cui all'Art.10 della convenzione;

i rimborsi a favore del Concessionario per la manutenzione straordinaria a carico dell'Ente approvata con i relativi Atti autorizzatori, di cui all'Art. 13 della convenzione stessa (esclusa la ricarica perché posta tra gli obblighi del concessionario) e/o quant'altro previsto dalla convenzione;

Dal confronto dei suddetti dati ed elementi emergeranno i BENEFICI per il Comune consistenti in eventuali lavori di miglioria o di manutenzione dell'impianto realizzati dal Concessionario e soprattutto nella qualità e quantità dell'attività di promozione sportiva effettuata dallo stesso Concessionario, a fronte dei suddetti costi di gestione sostenuti dallo stesso e di quelli altresì sostenuti dall'Ente proprietario.

Art. 10

Costi di gestione, impianti fotovoltaici, solari termici e idrici

Le utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua, combustibili per riscaldamento e telefoniche, così come i materiali di consumo, sono a carico del Concessionario. Tutte le spese relative a imposte, tributi in

genere, o derivanti dalla gestione oggetto della concessione sono altresì a carico del Concessionario.

Nessuna spesa di gestione è a carico del comune, salvo i rimborsi di cui al presente articolo ed all'Art. 13 della convenzione.

Il Concessionario, dopo la stipula della presente convenzione, effettuerà tutte le vulture dei predetti contratti relativi alle utenze, imposte, tributi, a proprio nome, qualora non vi abbia provveduto precedentemente, fermo restando che tutte le spese per le utenze verranno comunque addebitate dall'Amministrazione al Concessionario dalla data di stipula della presente convenzione.

Il Comune, in virtù dei servizi resi dal Concessionario potrà erogare allo stesso una somma forfettaria massima annua di € 5.000,00 quale parziale rimborso delle varie spese di gestione, così come le stesse opportunamente riportate nella Relazione annuale.

Questa dovrà essere presentata ai sensi dell'art.9 della convenzione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Detta somma ogni anno potrà essere modificata in più o in meno con delibera di Giunta Comunale.

La somma dell'eventuale contributo verrà liquidata in un'unica soluzione dell'Amministrazione, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, tramite apposita determinazione dirigenziale.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario acconsente sin d'ora all'eventualità che il Comune o terzi da essa incaricati possano porre in opera, presso la struttura in convenzione, impianti fotovoltaici o solari, non ostacolando in alcun modo lo svolgimento dell'attività sportiva o più in generale la fruizione dei luoghi.

Gli impianti così installati dovranno essere coperti da apposita assicurazione stipulata dal terzo autorizzato dal comune senza oneri a carico del concessionario, che si impegna sin d'ora a non ostacolare il funzionamento di tali impianti, mediante ombreggiamento, distacco di cavi, disalimentazione o altri tipi di danneggiamento diretto o indiretto.

In presenza di tali installazioni autorizzate come sopra riportato, è consentito al concessionario stipulare accordi privati, con i suddetti terzi, per la fornitura dell'energia elettrica a beneficio dell'impianto in gestione.

E' consentito al concessionario, qualora vi sia la fattibilità tecnica e previa autorizzazione da parte del Servizio Impianti Sportivi, installare pannelli per la produzione di acqua calda sanitaria (c.d. solare termico) a beneficio esclusivo dell'impianto sportivo, mediante presentazione di apposita richiesta al Comune corredata di progetto tecnico, da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora il Concessionario si avvalga di tale facoltà e venga autorizzato dal comune, alla cessazione dell'efficienza dello stesso impianto o al termine del rapporto contrattuale, se precedente, sarà a carico del Concessionario l'obbligo dello smantellamento dello stesso e del ripristino dei luoghi secondo la regola d'arte e le indicazioni del comune.

Resta inteso che al termine della validità della presente convenzione, nel caso in cui l'impianto in questione risulti ancora efficiente, il concessionario ha la facoltà di procedere allo smantellamento dello stesso e al ripristino dei luoghi a regola d'arte o, in alternativa, di lasciarlo in dotazione dell'impianto sportivo senza nulla pretendere dall'Amministrazione o da terzi.

Art. 11

Salvaguardia degli Impianti/controlli

Il concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in particolare il Concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione.

Lo stesso Concessionario effettuerà, altresì, il controllo della sicurezza delle strutture, e provvederà a porre rimedio ad eventuali guasti e disfunzioni agli impianti ed ad attivare immediatamente tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni alle persone o al patrimonio dell'Ente.

Il Concessionario provvederà al controllo periodico dello stato di efficienza di tutti i dispositivi deputati alla sicurezza delle strutture (estintori, luci d'emergenza impianto elettrico etc.....) e relativa manutenzione degli stessi.

Art.12

Manutenzioni

Sono a carico del Concessionario le spese relative alla ordinaria manutenzione di ogni parte dell'impianto di cui alla presente convenzione, qualsiasi siano esse, riguardanti tutte le strutture che compongono l'intero complesso sportivo, unitamente a quelle concernenti l'acquisto di eventuali attrezzature e materiali necessari per la conduzione dell'impianto.

Si intende per manutenzione ordinaria le operazioni, a carico del Concessionario, che riguardano, tra l'altro, la riparazione, la sostituzione di componenti deteriorati di impianti, di infissi, di chiusure, o relativi a parti murarie e di rivestimento anche esterno, le pulizie e le disinfezioni dei locali, i controlli anche degli scarichi, la verifica di tutti gli impianti tecnologici, l'allestimento del terreno di gioco, compresa la segnatura del campo, le pulizie e lo sgombero eventuale del terreno di gioco e dell'area assegnata, la cura del verde in generale ed in particolare dei campi in erba se presenti nell'impianto, l'irrigazione e le potature, la fornitura dei materiali, attrezzi e macchinari necessari alla conduzione di qualunque tipo di impianto e di superficie in convenzione, compresa la riparazione degli stessi macchinari/attrezzi, la ricarica annuale del campo: sarà cura del Concessionario provvedere a tutti gli stessi materiali necessari alla ricarica annuale e periodica del terreno di gioco, di acquisire eventuali sementi, diserbanti, concimi, sabbia, terra vegetale, tosaerba e decespugliatore per le aree verdi limitrofe al campo, nonché di provvedere a quant'altro necessario al corretto funzionamento e fruizione dei luoghi.

Art.13

Interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'impianto sportivo

L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi sopra indicati al Responsabile del Servizio Impianti Sportivi, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti con gli uffici tecnici competenti provvede ad attivare le procedure per effettuare direttamente l'intervento.

Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

Art. 14

Piano di conduzione tecnica

Per il Concessionario le attività di approvvigionamento, di custodia, vigilanza e di manutenzione sono quelle indicate ai precedenti artt. 3, 11, 12 e 13 e sarà cura del concessionario stesso descriverle nel "Piano di conduzione tecnica" insieme alle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo, compresa l'assunzione del ruolo di "terzo responsabile" per la conduzione dell'impianto termico.

E' fatto obbligo al Concessionario nominare un responsabile tecnico per il Piano di conduzione tecnica, comunicandone il nominativo al Servizio Impianti Sportivi.

Tale Piano di conduzione tecnica sarà allegato alla convenzione, previo benessere del Servizio Impianti Sportivi.

Art. 15

Diritto di accesso e funzioni di vigilanza

L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri tecnici ed Amministratori, ha diritto di accedere in qualsiasi momento all'interno degli impianti e nei vari locali adibiti a spogliatoi, servizi e magazzini, allo scopo di accertare il loro corretto utilizzo, la perfetta manutenzione, conservazione e l'osservanza della presente convenzione.

Art. 16

Pubblicità

L'Amministrazione Comunale autorizza il Concessionario ad esporre all'interno dei complessi sportivi di che trattasi, pubblicità attraverso l'esposizione di cartelli e striscioni.

Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni dalla normativa vigente al riguardo, nonché al pagamento delle relative imposte e tasse previste.

Art. 17

Servizio di ristoro

Il Concessionario per una migliore accoglienza del pubblico, atleti, ecc. , ha facoltà di allestire all'interno degli impianti sportivi un servizio di ristoro, previo rilascio delle relative autorizzazioni amministrative. La gestione di tale servizio potrà anche essere affidata a terzi, restando il Concessionario stesso responsabile della gestione del servizio stesso nel rispetto delle prescrizioni e disposizioni di legge in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 18

Oneri e Responsabilità

Il Soggetto Gestore è tenuto:

- 1) versare il canone concessorio di € _____ oltre iva se dovuta entro e non oltre il 28 febbraio;
- 2) all'assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- 3) all'assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- 4) all'obbligo di sottoscrizione di apposita polizze di Assicurazione, in favore di tutti i frequentatori, degli utenti degli impianti sportivi e dei terzi (ivi compreso il Comune di Rieti) per R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) e per R.C.O. (responsabilità civile verso i lavoratori), per ogni sinistro, da allegare alla convenzione. Ad ulteriore chiarimento si precisa che detta polizza dovrà coprire anche i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà del Comune e che siano imputabili al gestore, in quanto comunque connessi all'utilizzo, anche da parte di terzi, dell'impianto.

In particolare la polizza per la responsabilità civile dovrà contenere la seguente dichiarazione sottoscritta che ” *la compagnia assicurante rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune e dei suoi dipendenti, in caso di liquidazione di ogni tipo di sinistro per R.C. ed R.O.*”, con il seguente massimale minimo di **Euro 5.000.000,00** che si allega alla presente convenzione.

La polizza dovrà essere presentata all'atto della firma del contratto di concessione all'Amministrazione Comunale.

- 5) al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 integrato D.Lgs. 106/2009 e dal Decreto

del Ministero degli Interni 18.03.1996, anche relativamente alle attrezzature di proprietà del concessionario; esso dovrà provvedere in particolare alla gestione della sicurezza secondo l'art. 19 del suddetto D.M. 18.03.96.

Al concessionario in base alla normativa vigente spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- la predisposizione del piano d'emergenza;
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell'addetto antincendio, pronto soccorso e terzo responsabile per la conduzione degli impianti termici;
- la formazione e l'informazione dei dipendenti e/o del personale volontario;
- le prove di evacuazione in caso di emergenza;
- la segnalazione all'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria degli immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa;
- la verifica periodica degli impianti così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell'impianto;
- la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell'ordine;
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza i controlli periodici degli estintori;

- il controllo che il numero delle persone ammesse all'interno dell'impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa.

- 6) ad individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del "Responsabile dell'Impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione;
- 7) a farsi carico di tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura e delle zone adiacenti, comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse;
- 8) all'esecuzione dei ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti provocati da terzi, a causa di mancata custodia del concessionario medesimo, esclusi atti vandalici;
- 9) a prendersi in carico gli oneri relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia, che vengono in appresso elencati in via esemplificativa:

Impianti, Attrezzature e Pertinenze, compresi eventuali Parcheggi:

- a) Imbiancatura e tinteggio periodico delle strutture murarie;
- b) manutenzione annuale, pulizie e disostruzione delle grondaie o dei pluviali;

c) pulizia e messa a punto delle apparecchiature con eventuali sostituzioni e ricambi di accessori, almeno una volta all'anno, degli impianti elettrici, di produzione calore e di erogazione dell'acqua (con conservazione della relativa documentazione in regola alla normativa vigente) per mantenere la perfetta efficienza e funzionalità;

d) manutenzione periodica di porte, infissi e finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature

deteriorate, vetri rotti, ove non pervengano da atti vandalici, e riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo;

e) manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi, delle docce e dei servizi igienici, con eventuale sostituzione di singole parti rotte o deteriorate;

f) mantenimento di recinzioni, transenne, cancelli, con verniciatura periodica e sostituzione di eventuali parti deteriorate;

g) riparazione e manutenzione degli arredi degli spogliatoi e delle docce.

Pulizia impianti, spogliatoi, docce e servizi, nonché locali accessori, ed aree esterne di pertinenza:

a) la pulizia e disinfezione delle attrezzature degli impianti, dei luoghi e dei locali;

Le operazioni di pulizia e il riordino di tutti i locali spogliatoi dovranno essere effettuati dopo ogni attività sportiva (partite, allenamenti o altro)

Custodia:

La concessionaria si assume l'onere relativo alla custodia ed alla sorveglianza degli impianti nelle ore dell'utilizzo stesso.

Spese per forniture e servizi, beni materiali di consumo, attrezzature e macchine;

a) la concessionaria si assume gli oneri relativi ai consumi di acqua, luce, gas e telefono, necessari per il funzionamento della struttura. In caso di inadempienze si provvederà d'ufficio a richiedere la cessazione delle erogazioni dei servizi ed alle contestuali procedure per la sospensione immediata del corrispettivo annuale;

b) la concessionaria, per l'uso della struttura, dovrà utilizzare beni materiali di consumo, attrezzi e macchine di sua proprietà.

Al fine di garantire il pluralismo e l'uso pubblico, previsto dal Regolamento Comunale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, i gestori, attraverso società ad esso afferenti o collegate, potranno fruire di un monte ore individuato dal Comune medesimo attraverso il piano d'utilizzo annuale, in base alle esigenze del concessionario e dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19

Deposito cauzionale

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione (leggasi canone concessorio), compresi gli oneri per le utenze e della perfetta conservazione di tutto il complesso sito in via G.Fenoaltea, il Concessionario si impegna a stipulare apposita/apposite polizza/polizze fideiussoria/e assicurativa o bancaria di **Euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00)** che si allega alla presente convenzione.

Alla scadenza del contratto, nel caso in cui non si siano verificate inadempienze contrattuali che ne giustifichino l'incameramento, l'Amministrazione svincolerà tale cauzione/cauzioni per un totale di **Euro 15.000,00 (quindicimila/00)** con apposito provvedimento.

Art. 20

Accettazione stato di fatto dell'impianto

Il Concessionario verificherà prima della stipula che l'impianto in convenzione sia idoneo all'uso sportivo previsto ed, alla stipula, accetta il bene in convenzione nello stato in cui si trova e per gli utilizzi da questo consentiti, senza nulla a pretendere dall'Amministrazione Comunale per eventuali modifiche, adeguamenti od integrazioni che dovessero rendersi utili o necessari allo stesso impianto per l'utilizzo richiesto, assumendosene in via esclusiva ogni responsabilità.

Art. 21

Oneri contrattuali

Le spese conseguenti alla stipula del presente atto, in particolare per la registrazione in caso d'uso del presente atto, sono a carico del Concessionario.

Art. 22

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito riferimento alle norme di legge o di regolamenti vigenti.

Letto e sottoscritto per accettazione

Per la società

Per il Comune di Rieti
